

ATTO N. 1972 del 20/10/2022

N° 7

**OGGETTO: MORANZONI MAURO, CARLO & C. S.R.L. - IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IN VARESE -
VIA DEI PRATI N. 20. - AUTORIZZAZIONE VARIANTI. ART. 208 D.LGS. 152/2006.**

IL DIRIGENTE

ATTESO che la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 d.lgs. 152/06), preliminare all'istruttoria ex art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento n. 184 del 25.08.2022, ha attestato che il progetto di modifica di impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi presentato dall'Impresa Moranzoni S.r.l. ubicato in Varese (VA) - Via dei Prati n. 20, non è da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 596 del 7.04.2020: "Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. con impianto in Varese - Via dei Prati n. 20. Autorizzazione art. 208 D.Lgs. 152/2006. Rinnovo con modifica.";
- n. 2248 dell'11.12.2020: "Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12, R3, D15] in Varese - Via dei Prati n. 20. Autorizzazione n. 596/2020. Aggiornamento. Art. 208 D.Lgs. 152/2006.";
- n. 2301 del 17.12.2021: "Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12, R3, D15] in Varese - Via dei Prati n. 20. Aggiornamento Autorizzazione. Art. 208 D.Lgs. 152/2006.";

DATO ATTO che:

1. l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., con sede legale in Varese - Via dei Prati n. 20, ha depositato sulla piattaforma regionale in data 13.01.2022 (prot. n. VA 24), istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, svolte presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20;
2. l'attività che l'Impresa intende effettuare presso l'impianto in questione ricade tra quelle previste dall'Allegato 4 alla parte seconda del d.lgs. 152/06, la Provincia di Varese, con nota del 19.01.2022, ha sospeso l'iter istruttorio finalizzato alla definizione della richiesta del 13.01.2022 in attesa della preventiva conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
3. l'Impresa, a seguito del decreto della Provincia di Varese n. 184 del 25.08.2022 di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ha presentato in data 5.09 e 15.09.2022 (prot. nn. VA 443 e 458), documentazione integrativa riferita alla suddetta richiesta del 13.01.2022;
4. con nota del 10.10.2022 (prot. n. VA 493), le integrazioni richieste nel corso della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria del 5.10.2022, riguardanti in particolare la planimetria definitiva riferita alla gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese sull'istanza presentata dall'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dai quali si evidenzia che:

- a) con la suddetta richiesta del 13.01.2022 e con le successive integrazioni, l'Impresa intende apportare le seguenti modifiche all'attività in corso:

Gestione rifiuti ed Emissioni in atmosfera

- a.1) ampliamento del quantitativo massimo annuo di recupero [R3, R12] annuale da 20.000 t/a a 32.300 t/a;

- a.2) introduzione dell'operazione di triturazione [R12] da effettuarsi mediante l'utilizzo di una nuova apparecchiatura "trituratore LINDER URRACO 75DK" sui rifiuti non pericolosi identificati con i codici EER riportati nella seguente tabella:

020104	040209	040221	040222	150102	150103	150105	150106
150109	170203	191204	191207	191208	191212	200110	200111
200139							

- a.3) ampliamento del quantitativo massimo in stoccaggio provvisorio [R13] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione da 50 mc a 120 mc;
a.4) riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto mediante l'individuazione di due nuove sub-aree per il trattamento (Area 3 sotto tettoia) e messa in riserva (Area 6 sotto tettoia);
a.5) autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla nuova attività di triturazione rifiuti.
A seguito della modifica sostanziale in progetto i quantitativi massimo in stoccaggio provvisorio

[R13, D15] e di trattamento [R12, R3], risultano così suddivisi:

- messa in riserva [R13] di 210 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 60 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- messa in riserva [R13] di 50 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione;
- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione;
- recupero di materia [R3]: 25.500 t/a, con una capacità massima giornaliera di trattamento di 85 t/g;
- recupero [R12]: limitatamente alla selezione e/cernita e triturazione: 6.800 t/a, con una capacità giornaliera massima di trattamento di 14,67 t/g, così suddivisi:
 - selezione/cernita: t/a 800 e 2,66 t/g;
 - triturazione: t/a 6.000 e 12 t/g.

Emissioni sonore

Con l'istanza in argomento, l'Impresa ha trasmesso valutazione previsionale di impatto acustico, come previsto della d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, redatta da tecnico competente in acustica.

Emissioni idriche

L'Impresa dichiara altresì che nulla è cambiato, rispetto all'autorizzazione in essere rilasciata dalla Provincia di Varese con atto n. 596 del 7.04.2020, in merito al sistema fognario di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue decadenti dall'impianto;

- b) con le integrazioni del 5.09.2022, l'Impresa ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo da attuarsi a seguito del decreto della Provincia di Varese n. 184 del 25.08.2022 di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- c) non sono previste modifiche ed ampliamenti della superficie totale attualmente utilizzata;

FATTO PRESENTE che l'impresa:

- è iscritta alla Camera di Commercio di Varese con il n. REA 133015 dell'1.10.1974, con oggetto sociale: *"la raccolta (anche a mezzo di container o di altri recipienti installati presso terzi), l'immagazzinaggio, la lavorazione, la trasformazione, il trasporto ed il relativo commercio di cartaccia, di ferro, di materiali di recupero in genere e di rifiuti assimilati agli urbani.; il trasporto di merci, materiali e beni in genere, sia in conto proprio che per conto terzi. L'autotrasporto di merci per conto terzi, ecc."*;
- con nota del 24.09.2018, l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto ricade nelle aree di cui al punto 2.1 della d.g.r. 239/2018 - "Rischio areale - dissesto poligonale di cui all'art. 9 del P.A.I." e, pertanto, il professionista incaricato, in data 10.12.2018, ha presentato al Comune di Varese relazione tecnico-idraulica, dalla quale risulta che l'impianto è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di rischio idraulico accettabile. In merito alla suddetta valutazione di dettaglio per il Rischio Idraulico presentata nel dicembre 2018, il professionista incaricato dall'Impresa, con nota del 25.03.2020, ha trasmesso rettifica all'asseverazione e dichiarazione in quanto la zona è ora definita come area Cn PAI e pertanto l'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e conseguentemente di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- in data 26.02.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti

di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

FATTO RILEVARE che l'Impresa, relativamente al sito ed all'attività svolta presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, risulta essere:

- proprietaria dell'area interessata dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- in data 4.08.2022 (prot. n. 17805), ha presentato al Comando dei Vigili del Fuoco di Varese rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del d.p.r. n. 151/2011 (pratica n. 26173), per l'attività individuata ai punti 34.1.b e 13.1.a del medesimo decreto;
- in possesso di certificazioni ambientali ISO 9001:2015 e 14001:2015 rilasciate con nn. 13578 e 17618 da CERTIQUALITY S.r.l. in data 5.02.2009, rinnovata il 20.10.2020 e con scadenza fissata al giorno 17.11.2023. Dette certificazioni sono relative a: Raccolta, trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, trattamento di rifiuti di carta e cartone per la produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria e relativa commercializzazione;

DATO ATTO che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 5.10.2022, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ha parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera e sonore generate dall'attività da svolgersi presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20, come di seguito riportato:

VALUTAZIONI DELL'ORGANO TECNICO IN MATERIA SANITARIA

ATS Insubria:

Relativamente al procedimento in argomento, con nota del 3.10.2022 di protocollo n. DIPS 0106931 97485 (allegata in copia al presente verbale), ha comunicato che, preso atto che la richiesta di variante sostanziale riguarda la gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, consistenti nell'inserimento di una nuova operazione di triturazione [R12] da effettuarsi sui rifiuti non pericolosi mediante l'utilizzo di apparecchiatura mobile (modello URRACO 75 DK – LINDNER), fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, non si rilevano per gli aspetti igienico-sanitari di pertinenza elementi ostativi alla richiesta in oggetto.

Si fa presente vista la tipologia delle lavorazioni che, la ditta è classificabile in base alla normativa vigente (DM 05.09.94) come insalubre di 1° classe - lettera B - n. 100 (rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento).

Il Comune di Varese a tal proposito dovrà provvedere, se non già attuato, all'emissione del conseguente decreto di classificazione ex art. 216 del T.U.L.L.SS.

La Società, in ogni caso dovrà:

- valutare eventuali attenzioni/compensazioni/mitigazioni in merito alla presenza di vincoli penalizzanti ed escludenti quali:
 - X penalizzanti; • Vincoli ambientali – Oasi faunistiche
 - X escludenti;
 - Dissesti e calamità (dissesti Pci poligonali)
 - Ambiente naturale (zona di rispetto ZPS e ZSC)
 - Beni culturali e paesaggistici (beni ambientali);
- adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;
- mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si rammenta inoltre che, la superficie degli spogliatoi (o antibagni ad uso spogliatoio) e il numero di W.C. presenti c/o l'impianto devono essere idonei al personale operante nel rispetto degli artt. 3.11.6 – 3.11.7 e 3.11.8 del Regolamento Comunale d'Igiene (RCI).

PARERI DEGLI ENTI TERRITORIALI:

Comune di Varese:

Con nota del 4.10.2022, di prot. n. 116605, ha attestato che l'attività in questione è compatibile:

- con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica del Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 12/06/2014 e vigente, a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 45, dalla data del 5/11/2014;
- con gli aspetti igienico sanitari (R.D. n. 1265 del 27/07/1934);
- con gli aspetti ambientali (D.LGS. n. 152 del 03/04/2006).

Con la suddetta nota del 4.10.2022 il Comune ha inoltre espresso parere favorevole ai sensi della legge 447/95, nonché ha inviato l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore generate dall'attività da svolgersi presso il sito in argomento.

Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese:

Con nota del 3.10.2022, di prot. n. 4775, ha partecipato che, preso atto che l'azienda in oggetto ha dichiarato nella relazione tecnica che "Le caratteristiche dello scarico sono invariate, si esprime pertanto parere favorevole, confermando i contenuti e le prescrizioni dell'allegato tecnico n. 02/2020 del 19/02/2020, recepito dal provvedimento di Provincia di Varese n. 596 del 07/04/2020.

Provincia di Varese:

Gestione Rifiuti - Emissioni in atmosfera

La documentazione tecnica amministrativa allegata all'istanza iniziale, nonché quella integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza.

Fa presente che per il calcolo dell'importo della garanzia finanziaria da prestare, relativamente ai rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di recupero e sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13], non verrà applicata la tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale.

Ricorda che dovranno essere rispettate le prescrizioni ed attuati tutti i monitoraggi previsti nel provvedimento della Provincia di Varese n. 184 del 25.08.2022 di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che l'impianto di triturazione dovrà essere dotato di idoneo sistema "contaore" capace di limitare la relativa operatività ad un max di 8 h/giorno ed essere dotato di nebulizzatori per l'abbattimento di eventuali polveri.

Esprime parere favorevole al progetto in argomento.

DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

La Conferenza di Servizi, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli della Provincia di Varese, del Comune di Varese, delle valutazioni tecniche positive dell'A.T.S. dell'Insubria per gli aspetti igienico-sanitari e dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera e sonore generate dall'attività da svolgersi presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20.

La Società, su formale richiesta della Provincia di Varese dovrà presentare, entro il termine indicato nella stessa, attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di € 16.00.= per il rilascio dell'atto autorizzativo, una copia in formato cartacea (solo per Provincia), firmata da tecnico abilitato e dal committente, dell'elaborato grafico progettuale: Tav. 2 - Aree impianto – ottobre 2022.

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria, la Provincia di Varese, eseguite le valutazioni di competenza sulla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e successivamente al ricevimento di quanto richiesto all'Impresa, procederà, in caso di esito positivo, ad adottare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, che sarà regolamentato con specifici Allegati Tecnici ed elaborato grafico, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e quelle sonore.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:

Prende atto delle determinazioni degli Enti e rimane in attesa di ricevere la richiesta dei documenti sopraindicati

PRESO ATTO che la Società ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

FATTO PRESENTE che per apportare le varianti richieste risulta necessario aggiornare la vigente autorizzazione alla gestione rifiuti, in particolare:

- a) **sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI"** e l'elaborato grafico "Tav. 2 - Aree impianto - giugno 2021", parti integranti del provvedimento della Provincia di Varese n. 2301 del 17.12.2021, con un nuovo Allegato Tecnico ed elaborato grafico;
- b) sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020, con un nuovo Allegato Tecnico;
- c) integrare il provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020, inserendo l'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA";
- d) confermare fino al rilascio del rinnovo della vigente autorizzazione o all'approvazione di una modifica sostanziale agli scarichi idrici, tutte le caratteristiche impiantistiche, tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020;
- e) deve rideterminarsi in € 70.826,59.= l'importo totale della garanzia finanziaria ed in € 22.390,15.= l'integrazione che l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 210 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 3.709,02.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 60 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 10.597,20.=;
 - messa in riserva [R13] di 50 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione, pari a € 8.831,00.=;

- messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione, pari a € 5.298,60.=-;
- recupero [R3, R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 32.300 tonnellate, pari a € 42.390,77.=-;
- essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi è rideterminato in complessivi € 42.495,95.=-.

Essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi l'importo complessivo della garanzia finanziaria n. GE 0622965 emessa in data 28.04.2020 dalla Società Atradius Crédito y Caución S.A, prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 6.05.2020, di prot. n. 17420, **rimane invariato in quanto congruo rispetto alle varianti richieste;**

CONSIDERATO che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

FATTO RILEVARE che le emissioni diffuse prodotte dall'attività di triturazione di rifiuti interessano aree molto ampie e sono localizzate in posti diversi e non essendo attualmente conosciuti sistemi di captazione capaci di operare su superfici tanto ampie e poco circoscrivibili tali emissioni non possono ritenersi "tecnicamente convogliabili";

DATO ATTO altresì che:

- non essendo ad oggi disponibili i criteri nazionali per la valutazione delle emissioni diffuse preannunciati all'articolo 270, comma 3, del d.lgs. 152/06, vengono utilizzati, pur non essendo totalmente aderenti alla realtà di attività produttiva svolta dall'Impresa in argomento, le indicazioni usualmente prese in considerazione per la manipolazione di materiali pulverulenti, riportate nell'Allegato V°, Parte Quinta del d.lgs. 152/06;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al procedimento unico ex art. 208 del d.lgs. 152/06 in oggetto, si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dello stabilimento, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei restanti sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

CONSIDERATO che l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di triturazione, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

RITENUTO di accettare, con riferimento a quanto emerso in fase istruttoria, con particolare riguardo alle emissioni diffuse generate dalle attività triturazione di rifiuti non pericolosi, le soluzioni prospettate dall'Impresa per limitare la diffusione delle polveri;

FATTO PRESENTE che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera e sonore e pertanto integra e modifica i precedenti atti n. 596 del 7.04.2020, n. 2248 dell'11.12.2020 e n. 2301 del 17.12.2021, ad eccezione delle emissioni idriche;

FATTO RILEVARE che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato 1° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

FATTO PRESENTE che con nota del 10.10.2022 (prot. n. VA 493), l'Impresa ha trasmesso l'elaborato grafico definitivo, ed in particolare: Tav. 2 - Aree impianto – ottobre 2022;

CONSIDERATA altresì la complementarietà dell'atto autorizzatorio ex d.lgs. 152/06 ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (es. S.C.I.A. ex art. 49, legge n. 122/10 ovvero D.I.A.P. ex art. 3, l.r. 8/07);

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce quanto segue:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 6.10.2022, al sistema di certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, in conformità all'elaborato grafico "Tav. 2 - Aree impianto – ottobre 2022", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto, con contestuale conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e nell'elaborato grafico sopraindicati;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. e di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera e sonore generate dall'attività da svolgersi presso l'impianto di Varese - Via dei Prati n. 20;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consigliere Provinciale P.V. n. 21 del 14.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 20 del 14.04.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 44 del 14.04.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 50 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2022-2024;
- il decreto presidenziale n. 189 del 28.10.2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 5.07.2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e n. 275 del 30.11.2021 con decorrenza dal 1° dicembre 2021;
- i decreti dirigenziali n. 54 del 17.02.2022 e n. 69 del 28.02.2022, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2024", allegato alla deliberazione presidenziale n. 51/2022;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R3, R12, R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera e sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 2 - Aree impianto - ottobre 2022", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto, con contestuale conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, stabilisce che presso il Ministero della Transazione Ecologica è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 regolamentate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 2 del sopra richiamato articolo;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. con sede legale in Varese – Via dei Prati n. 20:

- A.** alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R3, R12, R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera e sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Varese - Via dei Prati n. 20, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 2 - Aree impianto – ottobre 2022", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, parti integranti del presente provvedimento;
- B.** le seguenti varianti sostanziali all'impianto rispetto ai vigenti provvedimenti:

- B.1** l'ampliamento del quantitativo massimo annuo di recupero [R3, R12] annuale da 20.000 t/a a 32.300 t/a;
- B.2** l'introduzione dell'operazione di triturazione [R12] da effettuarsi mediante l'utilizzo di una nuova apparecchiatura "tritatore LINDER URRACO 75DK" sui rifiuti non pericolosi identificati con i codici EER riportati nella seguente tabella:

020104	040209	040221	040222	150102	150103	150105	150106
150109	170203	191204	191207	191208	191212	200110	200111
200139							

- B.3** l'ampliamento del quantitativo massimo in stoccaggio provvisorio [R13] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione da 50 mc a 120 mc;
- B.4** la revisione del lay-out impiantistico dell'insediamento, così come descritto nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI";
- B.5** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla nuova attività di triturazione rifiuti;

PRESCRIVE

con riferimento a quanto previsto dal decreto della Provincia di Varese n. 184 del 25.08.2022, al gestore dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. con sede legale ed impianto in Varese - Via dei Prati n. 20, di attuare tutte le mitigazioni e monitoraggi proposti nello studio preliminare ambientale (art. 19 del d.lgs. 152/06), e precisamente i seguenti adempimenti e relative tempistiche di attuazione:

I. misure di monitoraggio

- I.1 piano di monitoraggio e controllo (PMC):** in relazione alle rilevazioni di immissioni di polveri in atmosfera dovranno essere effettuate due misure di "PM10" della durata di almeno quattordici (14) giorni consecutivi, di cui almeno dieci (10) senza precipitazioni piovose. Nel caso il periodo scelto non permetta di raggiungere i dieci (10) giorni "asciutti", il campionamento dovrà proseguire fino al raggiungimento di tale obiettivo. Le campagne di misura dovranno essere effettuate prima della messa in esercizio dell'impianto (bianco) e nell'arco di tempo tra uno (1) e sei (6) mesi dalla messa in esercizio dello stesso (misura), durante il rilievo l'impianto dovrà essere in condizioni normali di esercizio. I risultati ottenuti dalla "misura" dovranno essere confrontati con il "bianco" e con i dati di PM10 (riferiti allo stesso periodo) delle stazioni di rilevamento qualità dell'aria dell'A.R.P.A. Lombardia, più vicine all'impianto. Qualora i dati rilevati non evidenziassero apporti sostanziali di inquinanti aerodispersi (PM10), da imputarsi al funzionamento dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, le suddette misure non dovranno più essere ripetute. Nel caso in cui si evidenziasse apporti sostanziali, le misure dovranno essere ripetute con modalità e tempistiche da concordarsi con la Provincia di Varese, il Comune di Varese, l'A.T.S. dell'Insubria e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

Il posizionamento del punto di campionamento relativo alle misure di inquinamento atmosferico (PM10) dovrà essere indicato con precisione in cartografia e trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento. In caso di accertato impatto sulla matrice indagata, l'Impresa dovrà avanzare proposta d'intervento finalizzata alla mitigazione della stessa

- I.2 dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio del rumore prodotto dalle modifiche di impianto in progetto, con le tempistiche che verranno successivamente definite, al fine di verificare l'aumento della rumorosità dell'impianto dovuta all'usura delle apparecchiature utilizzate nello stesso. Detti rilevamenti sono finalizzati alla verifica dell'effettiva rispondenza della situazione ai limiti normativi. Nel caso in cui si evidenzino un superamento dei limiti, in particolare presso eventuali recettori sensibili posizionati in prossimità dell'impianto, si dovrà prevedere l'installazione di opportuni presidi - opere di mitigazione in accordo con le amministrazioni competenti;
- II. **misure gestionali**
- II.1 non potranno essere effettuate operazioni di recupero rifiuti nella fascia oraria notturna;
- II.2 il conferimento dei rifiuti all'impianto dovrà essere pianificato al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
- II.3 i motori dei mezzi impiegati all'interno dell'impianto o in stazionamento nel sito dovranno essere mantenuti spenti quando non utilizzati;
- II.4 l'impianto di triturazione dovrà essere dotato di idoneo sistema "contatore" capace di limitare la relativa operatività ad un max di 8 h/giorno ed essere dotato di nebulizzatori per l'abbattimento di eventuali polveri;

DISPONE

1. conseguentemente, di integrare il provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020, inserendo l'Allegato **Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA"**;
2. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 2.1 autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni recupero [R3, R12, R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e decadenti dalle operazioni di recupero;
 - 2.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - 2.3 nulla osta relativamente all'impatto acustico, ai sensi della legge 447/95;
3. che relativamente al progetto di varianti sostanziali approvato ed autorizzato con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R12, R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi può essere avviata dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Alfa S.r.l., alla quale deve essere allegata perizia giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni. Entro tale termine, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora lo stesso sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia di Varese rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;
4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'atto della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020, n. 2248 dell'11.12.2020 e n. 2301 del 17.12.2021;
5. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
6. che la scadenza dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06 all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12 e R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni sonore resta fissata al 3.06.2029, secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima di detto termine, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità della stessa;

7. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
8. che, in fase realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Varese, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l.;
9. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
10. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
11. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", deve presentare alla Provincia di Varese apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione, almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa all'Autorità competente e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
12. di prescrivere, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/06, nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse generate dalle attività di recupero di rifiuti;
13. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
14. che nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività dell'Impresa, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d.l. 1265/1934 in quanto l'attività è classificata insalubre di I^a classe ai sensi del d.m. 5.09.1994;
15. che copia completa dell'istanza e di tutti gli elaborati tecnici, del presente atto e dei relativi allegati siano tenuti presso l'impianto;
16. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata, a partire dalla data che verrà definita da Regione Lombardia, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto e regolamentato dalla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 2.12.2019), come modificato dalla d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 53 del 30.12.2020), disponibile in fase sperimentale a

partire dall'1.01.2020; fino a tale data il Gestore dell'insediamento può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;

17. di confermare l'importo complessivo della garanzia finanziaria n. GE 0622965 emessa in data 28.04.2020 dalla Società Atradius Crédito y Caución S.A, prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 6.05.2020, di prot. n. 17420, essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%;
18. che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 70.826,59.=-;
19. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l. e che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti approvate ed autorizzate con il presente provvedimento sono subordinate al rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3.. **La data di effettiva messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata, tenendo conto anche delle tempistiche stabilite per le emissioni in atmosfera indicate al punto 3. dello specifico Allegato Tecnico;**
20. di modificare, dalla data di efficacia del presente atto che decorre dalla di ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 3., i provvedimenti della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020 e n. 2301 del 17.12.2021, con sostituzione degli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI SONORE" e dell'elaborato grafico progettuale "Tav. 2 - Aree impianto - giugno 2021", parti integranti dei suddetti atti n. 596/2020 e n. 2301/2021;
21. di confermare fino al rilascio del rinnovo della vigente autorizzazione o all'approvazione di una modifica sostanziale agli scarichi idrici, tutte le caratteristiche impiantistiche, tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020;
22. che, ad avvenuta realizzazione delle modifiche autorizzate, il lay-out dell'impianto e le operazioni ivi svolte rispettino le disposizioni, condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 2 - Aree impianto - ottobre 2022", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020;
23. nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese, al Comune competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche amministrative o impiantistiche riferite ad attività già autorizzate;
24. che i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 in uscita dall'impianto con destinazione gli utilizzatori finali devono essere sempre accompagnati dalle attestazioni di conformità di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 188 del 22.09.2020;
25. che l'impianto e/o l'attività di recupero dei rifiuti rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
26. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi

comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Alfa S.r.l.;

27. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
28. che in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti la presente autorizzazione sono richiamati negli Allegati parti integranti del presente provvedimento;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DA' ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE

- Il provvedimento, come da vigenti disposizioni, viene inserito nel portale regionale Procedimenti: <https://www.procedimenti.servizirl.it>
per l'inoltro a:
 - Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l.
moranzoni@secomail.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:

- Comune di Varese
protocollo@comune.varese.legalmail.it
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it
- l'inserimento del presente provvedimento nella piattaforma REcer del Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06 (<http://www.scrivaniarecer.monitorpiani.it>);
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese e presso il competente Ufficio comunale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 2 pagine

EMISSIONI SONORE

Ragione Sociale	Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l.
C.F./P.I.	00423880129
Indirizzo sede legale	Varese - Via dei Prati n. 20
Indirizzo impianto	Varese - Via dei Prati n. 20
Attività	- Recupero [R13, R12, R3] di rifiuti non pericolosi - Smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi
Zonizzazione acustica	Classe: III ^A "Aree di tipo misto"

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ:

- 1.1** La tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4);
- 1.2** l'impianto in esame si localizza in Varese - Via dei Prati n. 20;
- 1.3** gli impianti funzionano nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30;
- 1.4** i ricettori più sensibili alla rumorosità, che si individuano nelle aree circostanti all'impianto, consistono:
- nelle unità residenziali poste in direzione Ovest, cui si accede da Via G. Macchi e situate ad una distanza di circa 60 mt dai confini aziendali;
 - nel gruppo di edifici immediatamente a Nord dell'area, di proprietà della Famiglia Moranzoni;
- 1.5** l'area in esame è situata in Località Schiranna in una zona a morfologia pianeggiante tra il lago di Varese e le colline prealpine; il contesto è di tipo misto, interessato da strade secondarie a viabilità esclusivamente locale, nuclei abitativi sparsi e ampi parcheggi per i fruitori dei servizi del lago di Varese (pista ciclopedonale, aree ludiche per bambini, lido, ecc);
- 1.6** il Comune di Varese ha approvato la classificazione ai fini acustici del territorio Comunale con Deliberazione di C.C. n. 43 del 18.09.2014.
L'area dell'insediamento ricade in Classe III^A: "Aree di tipo misto".

I limiti sono i seguenti:

Valori limite assoluti di emissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
III Aree di tipo misto	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	55
	<i>Notturmo (22.00 - 6.00)</i>	45
Valori limite assoluti di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
III Aree di tipo misto	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	60
	<i>Notturmo (22.00 - 6.00)</i>	50
Valori limite differenziali di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
III Aree di tipo misto	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	5
	<i>Notturmo (22.00 - 6.00)</i>	3
Note		
Tali valori non si applicano:		
- nelle aree classificate in classe VI della Tab. A [classificazione del territorio comunale (art. 1)];		
- in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:		
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)		

<p>durante il periodo notturno;</p> <p>b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;</p> <p>- alla rumorosità prodotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; ▪ da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; ▪ da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
--

2. PRESCRIZIONI

2.1 l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune, approvato con atto sopra indicato, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Valori limite assoluti di immissione dB(A)		Valori limite di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

I valori limite differenziali di immissione dovranno essere rispettati qualora non ricorrano i casi di esclusione/applicazione riportati nelle note in calce alla specifica tabella riportata al precedente punto 1.6;

- 2.2 dovrà essere eseguita, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, campagna di monitoraggio sulle emissioni sonore al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale, da quanto stabilito dalla l. 477/95 e la congruità con quanto previsto dalla relazione previsionale di impatto acustico. Le risultanze dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria. Nello specifico dovrà essere eseguita, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, misure in continuo presso i recettori individuati dallo studio di impatto acustico in giornata lavorativa infrasettimanale. I rilevamenti fonometrici dovranno rappresentare tutte le attività previste nel nuovo impianto (sorgenti interne e traffico indotto) e la situazione di massima contemporaneità delle sorgenti di rumore verificabile. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentato piano di risanamento acustico, il quale dovrà essere approvato dal Comune di Varese. Successive le campagne dovranno essere eseguite ogni diciotto (18) mesi da quella precedente;
- 2.3 le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998, da tecnico competente in acustica ambientale, autorizzato a svolgere tale attività in Regione Lombardia;
- 2.4 qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria.

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 15 pagine

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l.
C.F./P.I.	00423880129
Indirizzo sede legale	Varese - Via dei Prati n. 20
Indirizzo impianto	Varese - Via dei Prati n. 20
Attività	Gestione di rifiuti non pericolosi
Operazioni (ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06)	<ul style="list-style-type: none"> - Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi - Recupero [R12, R3] di rifiuti non pericolosi - Smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi - Messa in riserva [R13] e/o Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi da operazioni di trattamento (sovvalli)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 La superficie totale dell'impianto, di proprietà dell'Impresa, è pari a 2.848 mq, di cui circa 1.430 mq coperta, di cui mq 93 da uffici, mentre la superficie scoperta e pavimentata è di mq 1.418. L'area è individuata al mappale n. 1743 - foglio 9 - Sezione Censuaria di Bobbiate. Dal certificato rilasciato dal Comune di Varese con nota dell'11.02.2022, di prot. n. 16965, risulta che il suddetto mappale, secondo la destinazione d'uso prevista dal P.G.T. adottato, ricade:

- maggior parte in zona "TUC-PD" - Tessuto urbano consolidato produttivo e direzionale;
- minima parte in zona "MOB" - Infrastrutture stradali, fasce di salvaguardia stradale e fasce di rispetto;
- minima parte in zona "ATCOM-spe - Area speciale in località Schiranna".

Inoltre, il mappale sopraccitato ricade:

- nel perimetro delle Aree a Rischio Archeologico, Vincoli ecologico idrogeologici del PGT;
- nel perimetro delle Bellezze d'insieme - art. 136, lettere c) e d) del d.lgs. 42/2004 e dei Vincoli culturali paesaggistico ambientali del PGT;
- nel perimetro della Rete Ecologica PCdF-Ticino, entro i Vincoli ecologico idrogeologici del PGT;
- nel perimetro delle Aree in Dissesto (Conoidi/ZPS), del progetto del Piano di Stralcio per l'Assesto Idrogeologico (legge n. 183 del 18.05.1989).

Il competente Settore Territorio della Provincia di Varese, con provvedimento n. 57 del 22.02.2022, ha espresso Valutazione di Incidenza positiva rispetto alla Rete CMF T, alla ZSC "Alnete del Lago di Varese" ed alla ZPS "Lago di Varese".

In relazione al "Rischio areale - dissesto poligonale di cui all'art. 9 del P.A.I.", il professionista incaricato, in data 10.12.2018, ha presentato al Comune di Varese relazione tecnico-idraulica, dalla quale risulta che l'impianto è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di rischio idraulico accettabile mentre, per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, l'Impresa ha ottenuto da parte del Comune di Varese, a seguito di variante al fabbricato, l'autorizzazione e la relativa Concessione edilizia. Per l'ampliamento della palazzina uffici il Comune di Varese ha rilasciato il Permesso di Costruire n. PGN 10222/2006 e l'autorizzazione paesaggistica del 4.06.2007. Inoltre, gli interventi di ampliamento del fabbricato, riguardanti la realizzazione di una tettoia coperta, sono stati autorizzati dal Comune di Varese mediante Permesso di Costruire del 27.01.2016, prot. n. 7595, mentre la Provincia di Varese, con provvedimento n. 1397 del 9.06.2015, ha preventivamente rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/04.

In relazione alla presenza del vincolo ambientale che interessa l'area dell'impianto (art. 142 del d.lgs. 42/04), il competente Settore Territorio della Provincia di Varese, in ordine alla richiesta di modifica in argomento, con nota del 5.10.2022, ha comunicato quanto segue:

- la Società richiedente ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera e sonore generate dall'attività da svolgersi presso l'impianto di Varese, attività questa già dal competente Settore in indirizzo con provvedimento n. 596 del 07.04.2020;
- con la nuova istanza l'Impresa intende apportare alcune modifiche all'attività in corso, consistenti,

tra l'altro, nell'introduzione dell'operazione di triturazione [R12] da effettuarsi sui rifiuti non pericolosi mediante l'utilizzo di una nuova apparecchiatura "tritratore LINDER URRACO 75DK modello HL II 1622", apparecchiatura che verrà posizionata all'interno dell'area 6 senza la realizzazione di eventuali opere edilizie correlate.

Considerato che la medesima Società è già titolare di autorizzazione paesaggistica rilasciata dallo scrivente Ufficio con provvedimento n. 1397 del 9.06.2015 e che l'inserimento del nuovo tritratore non comporta la modifica dell'esteriore aspetto ei luoghi anzitempo assentito, non si ritiene necessario il rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Nel caso in cui dovessero riscontrarsi anomalie e/o situazioni discordanti da quanto indicato, il trasgressore incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il professionista incaricato dall'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. n. 239/18;

- 1.2** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
 - 1.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - 1.2.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - 1.2.3** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di selezione/cernita (sovvalli);
 - 1.2.4** recupero [R3] di rifiuti non pericolosi costituiti da carta;
 - 1.2.5** recupero [R12] di rifiuti non pericolosi limitatamente alla selezione/cernita, adeguamento volumetrico tramite pressa imballatrice (marca ZAGIB – tipo L21/SA - matricola CL540 - anno di costruzione 1999) e triturazione mediante l'utilizzo dell'apparecchiatura "tritratore LINDER URRACO 75DK";

- 1.3** i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sono i seguenti:
 - 1.3.1** messa in riserva [R13] di 210 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - 1.3.2** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 60 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - 1.3.3** messa in riserva [R13] di 50 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione;
 - 1.3.4** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 30 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione/cernita, adeguamento volumetrico e triturazione;

- 1.4** il quantitativo massimo recuperabile di rifiuti non pericolosi in impianto è di 32.300 t/anno, così suddiviso:
 - 1.4.1** recupero di materia [R3]: 25.500 t/a, con una capacità massima giornaliera di trattamento di 85 t;
 - 1.4.2** recupero [R12] - limitatamente a selezione/cernita, adeguamento volumetrico e triturazione: 6.800 t/a, con una capacità giornaliera massima di trattamento di 14,67 t/g, così suddivisi:
 - 1.4.2.1** selezione/cernita: t/a 800 e 2,66 t/g;
 - 1.4.2.2** triturazione t/a 6.000 e 12 t/g;

- 1.5** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
 - 1.5.1** **area 1:** ubicata all'esterno del capannone e sotto tettoia, non al coperto, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata adibita alla sola messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi costituiti da carta, plastica ed imballaggi, ritirati da terzi, destinati ad essere sottoposti alle successive operazioni di cernita ed adeguamento volumetrico nell'area 3. La suddetta area verrà utilizzata esclusivamente qualora i rifiuti in ingresso presso l'impianto non possano essere trattati immediatamente; lo stoccaggio avverrà esclusivamente in container chiusi e/o coperti con telo [sup. 33 mq - volume max 90 mc];
 - 1.5.2** **aree 2:** ubicata all'esterno del capannone, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, adibita esclusivamente alla messa in riserva [R13] dei rifiuti provenienti da terzi, costituiti da carta, plastica ed imballaggi da sottoporre al successivo

trattamento nell'area 3 [sup. 190 mq - volume max mc 120];

- 1.5.3 area 3:** ubicata all'interno del capannone dove vengono effettuate le operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, consistenti nelle operazioni di cernita e di adeguamento volumetrico mediante l'utilizzo di pressa imballatrice. L'area è completamente pavimentata in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata; [sup. utile 247 mq];
- 1.5.4 area 3A:** ubicata sotto la tettoia a sud (chiusa su due lati), dove vengono effettuate le operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, consistenti nelle operazioni di cernita sui rifiuti di cui al EER 150101, 150106 (limitatamente alle frazioni di carta e cartone), 191201 e 200101e di triturazione mediante l'utilizzo dell'apparecchiatura "trituratore LINDER URRACO 75DK" da effettuarsi sui rifiuti non pericolosi di cui ai codici EER 020104, 040209, 040221, 040222, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 170203, 191204, 191207, 191208, 191212, 200110, 200111 e 200139. L'area è completamente pavimentata in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata; [sup. utile 300 mq];
- 1.5.5 area 4:** ubicata all'esterno del capannone, non al coperto, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, destinata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di selezione/cernita e triturazione. Lo stoccaggio viene effettuato in container chiuso da 30 mc o di dimensioni inferiori [sup. utile 15 mq - volume max 30 mc];
- 1.5.6 area 5:** ubicata all'interno del capannone con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, destinata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di cernita (sovvalli). Nella suddetta area i rifiuti potranno essere imballati e sovrapposti fino ad una altezza massima di 4 metri oppure stoccati in container da 30 mc cadauno, o di dimensioni inferiori [sup. utile 34 mq - volume max 30 mc];
- 1.5.7 area 6:** ubicata all'interno del capannone, con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, destinata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. Lo stoccaggio viene effettuato in due container da 30 mc cadauno o, in più container di dimensioni inferiori (sup. utile 47 mq - volume max 60 mc);
- 1.5.8 area 6A:** ubicata sotto la tettoia (aperta su due lati), con pavimentazione in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, destinata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. Lo stoccaggio viene effettuato in due container da 30 mc cadauno o, in più container di dimensioni inferiori (sup. utile 115 mq - volume max 60 mc);
- 1.5.9** aree, aventi superficie complessiva di mq 534 (34 +500), ubicate all'interno del capannone e sotto tettoia, destinate al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (carta e cartone) derivanti dalle operazioni di recupero;

- 1.6** le tipologie di rifiuti non pericolosi, identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate, sono le seguenti:

Area 1	Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi			
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 90 mc			
	Superficie utile mq 33			
	EER	R13	R3	D15
	150101	X		
	150105	X		
	150106	X		
	170107	X		
	170904	X		
	191201	X		
	200101	X		
Area 2	Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, da sottoporre a successivo trattamento nell'area 3			
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 120 mc			
	Superficie utile mq 190			
	EER	R13	R3	D15
	150101	X		

150105	X		
150106	X		
191201	X		
200101	X		

Area 3	Area di trattamento di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi consistenti nelle operazioni di recupero sui rifiuti costituiti da carta e cartone e cernita ed adeguamento volumetrico mediante l'utilizzo di pressa imballatrice				
	Superficie utile mq 247				
	EER	R13	R3	R12	D15
	020104			X ⁽¹⁾	
	040209			X ⁽¹⁾	
	040221			X ⁽¹⁾	
	040222			X ⁽¹⁾	
	150101 D.M. 188- 2020		X		
	150102			X ⁽¹⁾	
	150105			X ⁽¹⁾	
	150106 D.M. 188- 2020		X (per le frazioni di carta e cartone)	X ⁽¹⁾ (per frazioni diverse da carta e cartone)	
	150109			X ⁽¹⁾	
	170203			X ⁽¹⁾	
	191201 D.M. 188- 2020		X		
	191204			X ⁽¹⁾	
	191208			X ⁽¹⁾	
	191212			X ⁽¹⁾	
	200101 D.M. 188- 2020		X		
	200110			X ⁽¹⁾	
	200111			X ⁽¹⁾	
	200139			X ⁽¹⁾	

Area 3A	Area di trattamento di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi consistenti nelle operazioni di recupero sui rifiuti costituiti da carta e cartone, cernita e triturazione mediante l'utilizzo di pressa tritratore LINDER URRACO 75DK				
	Superficie utile mq 300				
	EER	R13	R3	R12	D15
	020104			X ^{(1) (2)}	
	040209			X ^{(1) (2)}	
	040221			X ^{(1) (2)}	
	040222			X ^{(1) (2)}	
	150101 D.M. 188- 2020		X		
	150102			X ^{(1) (2)}	
	150105			X ^{(1) (2)}	
	150106 D.M. 188- 2020		X (per le frazioni di carta e cartone)	X ^{(1) (2)} (per frazioni diverse da carta e cartone)	
	150109			X ^{(1) (2)}	
	170203			X ^{(1) (2)}	
	191201 D.M. 188- 2020		X		
	191204			X ^{(1) (2)}	
	191208			X ^{(1) (2)}	
	191212			X ^{(1) (2)}	
	200101 D.M. 188- 2020		X		
	200110			X ^{(1) (2)}	
	200111			X ^{(1) (2)}	
	200139			X ^{(1) (2)}	

Area 6		Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi		
Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 60 mc				
EER	R13	R3	D15	
020104	X			
030101	X			
040209	X		X	
040221	X		X	
040222	X		X	
120101	X			
120102	X			
120103	X		X	
120104	X		X	
120105	X			
150101	X			
150102	X			
150103	X			
150104	X			
150105	X			
150106	X		X	
150107	X			
150109	X		X	
160216	X		X	
170107	X		X	
170201	X			
170202	X			
170203	X			
170401	X			
170402	X			
170403	X			
170404	X			
170405	X			
170406	X			
170407	X			
170411	X			
170904	X		X	
190102	X			
191201	X		X	
191202	X		X	
191203	X		X	
191204	X		X	
191205	X		X	
191207	X		X	
191208	X		X	
191212 ⁽³⁾	X		X	
200101	X			
200102	X			
200110	X		X	
200111	X		X	
200138	X			
200139	X			
200140	X			
200307	X		X	

Area 6A	Messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi			
	Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 60 mc			
	EER	R13	R3	D15
	020104	X		
	030101	X		
	040209	X		X
	040221	X		X
	040222	X		X
	120101	X		
	120102	X		
	120103	X		X
	120104	X		X
	120105	X		
	150101	X		
	150102	X		
	150103	X		
	150104	X		
	150105	X		
	150106	X		X
	150107	X		
	150109	X		X
	160216	X		X
	170107	X		X
	170201	X		
	170202	X		
	170203	X		
	170401	X		
	170402	X		
	170403	X		
	170404	X		
	170405	X		
	170406	X		
	170407	X		
	170411	X		
	170904	X		X
	190102	X		
	191201	X		X
	191202	X		X
	191203	X		X
	191204	X		X
	191205	X		X
	191207	X		X
	191208	X		X
	191212 ⁽³⁾	X		X
	200101	X		
	200102	X		
	200110	X		X
	200111	X		X
	200138	X		
	200139	X		
	200140	X		
	200307	X		X

Note:

⁽¹⁾ limitatamente a selezione e cernita

⁽²⁾ limitatamente a triturazione

⁽³⁾ limitatamente a rifiuti privi di frazioni di materiale organico putrescibile o di materiali derivanti dalla separazione di rifiuti indifferenziati o residuali

- 1.7 le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R3, R12] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	D15
191201	Carta e cartone	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

- 1.8 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso devono essere effettuate attenendosi a quanto autorizzato con il presente provvedimento ed alle condizioni di cui al punto 1.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato con il presente provvedimento e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato;
- 2.2 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3 l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.4 prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuto per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.5 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportata sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.6 i rifiuti identificati con i codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, se conferiti da:

- **soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva [R13] ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;**
 - **Imprese, qualora la tipologia di rifiuti non sia individuata nelle altre categorie del Catalogo Europeo Rifiuti oppure da attività identificate dall'Allegato L-quinquies, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/06 per le sole tipologie, autorizzate, individuate nell'Allegato L-quater a detto decreto legislativo; in entrambi i casi dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione, la tracciabilità dei relativi flussi;**
- 2.7** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto **1.6**, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15], possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che la Società, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero/smaltimento;
- 2.8** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW) ottenuti dall'attività di recupero svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.9** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.10** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.11** i rifiuti costituiti da imballaggi, identificati con il codice EER 1501XX, possono essere ritirati presso l'impianto esclusivamente se bonificati e quindi non contaminati da sostanze pericolose;
- 2.12** i rifiuti identificati con il codice EER 150106 possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] e successivo recupero [R3] in impianto, a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi. Sugli altri rifiuti di imballaggi in più materiali diversi da quelli precedentemente identificati (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, oppure con presenza di frazioni di imballaggi di plastica, legno, metalli, ecc.) potranno essere svolte esclusivamente operazioni di stoccaggio provvisorio e selezione/cernita;
- 2.13** i rifiuti speciali costituiti da *"Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211"*, identificati con il codice EER 191212, possono essere ritirati anche da impianti di trattamento dei rifiuti urbani a condizione che gli stessi non contengano, anche in minima parte, frazioni di materiale organico putrescibile o di materiali derivanti dalla separazione di rifiuti indifferenziati o residuali;
- 2.14** le operazioni di messa in riserva [R13], recupero [R12, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'elaborato grafico progettuale *"Tav. 2 - Aree impianto - ottobre 2022"*, parte integrante del presente provvedimento, mantenendo la separazione tra le varie tipologie di rifiuti;
- 2.15** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di accumulo provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità, i quali dovranno comunque essere trasferiti entro la giornata lavorativa nelle zone autorizzate di stoccaggio/trattamento ovvero respinti totalmente o parzialmente nel rispetto delle modalità definite dalla vigente regolamentazione in materia;
- 2.16** nelle aree autorizzate (**1.5**) devono essere stoccate provvisoriamente [R13, D15] solo le tipologie di rifiuti non pericolosi identificate al punto **1.6**, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;

- 2.17** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] - tabella punto 1.6 - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei (6) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R3, R12] nel proprio sito ovvero ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino cicli di trattamento ottenendo materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW). Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.18** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle sole operazioni di deposito preliminare [D15] - tabella punto 1.6 - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai dodici (12) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di smaltimento;
- 2.19** i rifiuti decadenti delle operazioni di recupero [R3, R12] svolte in sito, posti in messa in riserva [R13] o in deposito preliminare [D15] - tabella punto 1.7 - devono essere inviati a centri regolarmente autorizzati che effettuano il trattamento finale, entro dodici (12) mesi dalla data di ottenimento dai cicli di lavorazione;
- 2.20** qualora dall'attività di trattamento [R12, R3] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (1.7), l'Impresa dovrà comunicare via PEC tale informazione, entro e non oltre dodici (12) ore, alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Lo stoccaggio provvisorio di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nei Settori 4 e 5. Nel caso in cui si ottenga dal ciclo di recupero, una nuova tipologia di rifiuti con continuità, l'Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.21** la messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti devono essere realizzate mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.22** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero [R3] dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi EER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
- 2.23** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.23.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- 2.23.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi EER diversi se non autorizzati;
- 2.23.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
- 2.23.4** altri trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.24** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.25** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

- 2.26** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.27** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e di recupero [R3, R12], **devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.** Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.28** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.29** i rifiuti stoccati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.30** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.31** dalle operazioni di recupero [R12] "limitate alla sola selezione/cernita e triturazione" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con EER nella tabella di cui al punto 1.6, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi; viceversa dalle operazioni di recupero [R3] "senza alcuna limitazione", potranno essere ottenuti prodotti che rispettino i requisiti tecnici previsti dall'Allegato 1 al d.m. n. 188 del 22.09.2020. e dalle specifiche UNI-EN 643 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 2.32** per la produzione di carta e cartone recuperati, secondo quanto stabilito dal d.m. n. 188 del 22.09.2020, sono ammessi i seguenti rifiuti:
- EER 150101 "Imballaggi di carta e cartone;
 - EER 150106 "imballaggi in materiali misti - limitatamente alle frazioni di carta e cartone;
 - EER 191201 "Carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali";
 - EER 200101 "Carta e cartone".

Non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;

- 2.33** l'Impresa Moranzoni Mauro, Carlo & C. S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di produzione di carta e cartoni recuperati, come stabilito dal punto b) dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 188/2020, deve dotarsi, prima dell'avvio dell'attività regolamentata da detta norma, di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, da effettuarsi anche tramite il controllo visivo, dove per "controllo visivo" si intende la verifica sui rifiuti (codice EER 150101, 150106 191201 e 200101) che investe tutte le parti del lotto e devono essere garantite le seguenti verifiche e specifiche:
- 2.33.1** accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- 2.33.2** esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e l'analisi;
- 2.33.3** controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- 2.33.4** **controlli supplementari, anche analitici, a campione ogni qualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:**

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1

Nonifenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonifenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- 2.33.5** pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- 2.33.6** stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- 2.33.7** procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- 2.33.8** quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- 2.33.9** analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità;
- 2.34** fatti salvi gli obblighi di cui al precedente punto **2.34**, dovranno essere implementate le seguenti misure minime:
- 2.34.1** lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato, il quale:
- provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che deve corrispondere a quanto indicato ai rifiuti ammessi all'impianto (EER 150101, 150106, 191201 e 200101);
 - rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;
- 2.34.1** i materiali estranei ai rifiuti di carta e cartone, ossia i rifiuti corrispondenti ai rifiuti di carta e cartone da rifiuto indifferenziato, sono identificati ed avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero ad operazioni di smaltimento;
- 2.34.2** quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
- 2.34.3** l'area di messa in riserva non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale di rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
- 2.34.4** le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
- 2.34.5** il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai precedenti punti e riceve un addestramento idoneo;
- 2.35** l'accertamento di conformità ai requisiti di qualità della carta e cartone recuperati, deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 ed il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;

- 2.36** la carta e cartone recuperati, devono essere conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	//	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Composti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

- 2.35** la carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima;
- 2.36** il rispetto dei criteri volti alla cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al decreto 22 settembre 2020, n. 188 e inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'Autorità competente ed all'A.R.P.A. territorialmente competente;

- 2.37** il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedano;
- 2.38** ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti finalizzati alla verifica della cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'Allegato 1, lettera b) del decreto 20 settembre 2020, n. 188 e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi;
- 2.39** per il ciclo di recupero autorizzato deve essere garantita la conformità dei prodotti (EoW) ottenute ai requisiti stabiliti dalle vigenti regolamentazioni nazionali ed alle norme tecniche di settore, le quali, al momento risultano essere così individuate:
- 2.39.1** d.m. 188 del 22.09.2020 [Allegato 1];
 - 2.39.2** norme UNI-EN 643 [carta e cartone];
-
- 2.40** i materiali (EoW.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente, in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.41** entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere comunicato il quantitativo commerciale degli EoW richiesti da terzi (distinti per tipologia) sulla base delle stipule contrattuali in essere;
- 2.42** per ogni produzione del lotto riferito ai prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ex art. 184-ter d.lgs. 152/06), dovrà essere predisposta una scheda/registro che garantisca la tracciabilità del flusso rispetto al contratto in essere. Sullo stesso dovrà essere riportata la data di formazione del lotto e la relativa giacenza massima degli stessi, la quale non dovrà essere superiore ai sei (6) mesi dalla data di produzione; qualora la giacenza del lotto di EoW superi il suddetto periodo di giacenza, lo stesso dovrà essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito;
- 2.43** l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3] effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
- 2.44** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.44.1** le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato [UNI-EN 643 - carta e cartone], in versione aggiornata;
 - 2.44.2** documentazione aggiornata attestante le verifiche eseguite sui rifiuti in entrata prima di essere destinati in sito alle operazioni di recupero [R3], ai fini del rispetto degli adempimenti sui POPs previsti dal Regolamento (UE) 2019/1021;
 - 2.44.3** documentazione aggiornata attestante il rispetto, per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP";
 - 2.44.4** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche;
 - 2.44.5** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero [R3] rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti [UNI-EN 643 - carta e cartone], oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dalle regolamentazioni comunitarie e nazionali vigenti (d.m. 188 del 22.09.2020);

- 2.44.6** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;
 - 2.44.7** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
 - 2.44.8** sistema di gestione ambientale certificato da soggetto accreditato, in corso di efficacia;
 - 2.44.9** dichiarazioni di conformità per i materiali destinati all'impiego presso gli utilizzatori;
 - 2.44.10** procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione dei prodotti non conformi;
- 2.45** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.46** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.47** secondo quanto stabilito dal provvedimento della Provincia di Varese n. 184 del 25.08.2022 di esclusione alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 152/06, durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti misure di mitigazione:
- 2.47.1** non potranno essere effettuate operazioni di recupero rifiuti nella fascia oraria notturna;
 - 2.47.2** il conferimento dei rifiuti all'impianto dovrà essere pianificato al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;
 - 2.47.3** i motori dei mezzi impiegati all'interno dell'impianto o in stazionamento nel sito dovranno essere mantenuti spenti quando non utilizzati;
 - 2.47.4** l'impianto di triturazione dovrà essere dotato di idoneo sistema "contatore" capace di limitare la relativa operatività ad un max di 8 h/giorno ed essere dotato di nebulizzatori per l'abbattimento di eventuali polveri;
- 2.48** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero [R3] e di selezione/cernita e triturazione [R12], devono essere preferibilmente identificati con i codici EER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] devono mantenere invariato il proprio EER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.49** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.50** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.51** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;

- 2.52** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.53** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.54** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.55** dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.56** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. 3 - Progetto adeguamento rete acque meteoriche - febbraio 2020", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 596 del 7.04.2020;
- 2.57** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.58** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.59** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.60** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.61** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.62** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.62.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.62.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;

2.62.3 le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura del centro di raccolta comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti del centro di raccolta che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento del centro di raccolta;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste il centro di raccolta devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-*bis* della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 7 pagine

EMISSIONI IN ATMOSFERA

IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Ragione Sociale	Moranzoni S.r.l.
Indirizzo sede legale	Varese - via dei Prati n. 20
Indirizzo insediamento produttivo	Varese - via dei Prati n. 20
Settore di appartenenza	Industria
Settore produttivo	Recupero rifiuti
Codice ISTAT	38.32.3
Attività specifica	Recupero rifiuti di carta e imballaggio
Numero addetti	11
Certificazione ambientale	ISO 14001

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Presso lo stabilimento si effettua operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (legno, carta, plastica).

- Ciclo produttivo

L'attività dello stabilimento si articola nelle seguenti fasi lavorative:

1. Ricevimento rifiuti speciali non pericolosi;
2. Scarico e stoccaggio rifiuti;
3. Adeguamento volumetrico.

- Consumi materie prime (valori più significativi)

EER	Tipologia rifiuto	Quantitativo (t/anno)
02.01.04 – 04.02.09 – 04.02.21 – 04.02.22 – 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.01.09 – 17.02.03 – 19.12.04 – 19.12.07 – 19.12.08 – 19.12.12. – 20.01.10 – 20.01.11 – 20.01.39	Eterogenei	6.000

- Caratteristiche impiantistiche

Ciclo tecnologico	Apparecchiature utilizzate
A. riduzione volumetrica dei rifiuti	- 1 tritratore LINDNER - mod. URRACO 75 DK

- Emissioni e sistemi di contenimento

All'interno dello stabilimento sono presenti i punti di emissione di seguito individuati:

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Tipologia inquinante	Sistema abbattimento	Note
E _{diff} [Rif. scheda 1]	Triturazione rifiuti	Polveri	---	(1)

Note

- 1) il tritratore è dotato di nebulizzatore d'acqua antipolvere.

SCHEDA 1

EMISSIONI DIFFUSE

RIDUZIONE VOLUMETRICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Riduzione volumetrica tramite triturazione di rifiuti non pericolosi.

2. FASI LAVORATIVE

2.1 Scarico/carico

2.2 Riduzione volumetrica

3. MATERIE PRIME Rifiuti non pericolosi

4. PRESCRIZIONI MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Emissioni di polveri nella manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti.

4.1 Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

4.2 Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal piano campagna, mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

4.3 Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

SCHEDA 2
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1.1 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;

1.2 non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06;

1.3 gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.3.1 lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

1.3.2 idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

1.3.3 una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

1.4 valori limite emissioni postcombustori

Sistema di abbattimento	Valori limite (mg/Nm³)	Note
POSTCOMBUSTORE TERMICO RECUPERATIVO (SCHEDA PC.T.01)	- COT 50 - NOx: 350 - CO: 100 - HCl ⁽¹⁾ : 10	Vedi prescrizioni impiantistiche punto 1.5
POSTCOMBUSTORE CATALITICO (SCHEDA PC.C.01)	- COT 50 - Aldeidi: 20 (come formaldeide)	⁽¹⁾ Solo nel caso di presenza di sostanze clorurate.
POSTCOMBUSTORE RIGENERATIVO (SCHEDA PC.T.02)	- COT 50 - NOx: 350 - CO: 100 - HCl ⁽¹⁾ : 10	

1.5 prescrizioni impiantistiche.
1.5.1 per i post-combustori termici e rigenerativi:

- devono essere rispettati i seguenti parametri operativi e di impianto: temperatura ≥ 750 °C in assenza di COV clorurati e tempo di permanenza $\geq 0,6$ s.

- qualora si fosse in presenza di sostanze organiche clorate si applicano i seguenti criteri.
Considerando la % riferita alle sostanze organiche espresse in cloro:
 - Cl organico $\leq 0,5\%$: temp ≥ 850 °C e tempo di permanenza ≥ 1 s;
 - $0,5\% < \text{Cl organico} < 2\%$: temp. ≥ 950 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s;
 - Cl organico $\geq 2\%$: temp. ≥ 1.100 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s.
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV $>: 10$ Kg/h (d.lgs. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto alla fine della camera di combustione (in camera di combustione per p.c. rigenerativo);
- installazione di:
 - regolatore del flusso dell'inquinante e del rapporto aria-combustibile (solo per p.c. termico);
 - misuratore della T° al camino e allo scambiatore per il p.c. recuperativo;
 - apparecchiatura per il controllo dell'apertura e della chiusura del by-pass e presenza di strumenti che segnalino, registrino ed archivino l'utilizzo;

1.5.2 per i post-combustori catalitici:

- temperatura minima di ingresso sul letto catalitico ≥ 200 °C;
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV ≥ 10 Kg/h (d.lgs. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto a monte e a valle del letto catalitico;
- misuratore della temperatura a camino e allo scambiatore;

1.5.3 per tutti i tipi di post-combustore:

- la percentuale di O₂ in camera di combustione deve essere maggiore del 6%;
- il rispetto dei livelli di temperatura indicati deve essere garantito prima di dare inizio alle procedure di caricamento di materie prime negli impianti produttivi.

1.6 come disposto dall'art. 271, comma 7-bis, del d.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 102/2020, le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. A tal fine il Gestore è tenuto all'espletamento delle procedure definite dalla d.g.r. 7 giugno 2021 n. 4837.

2. CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 2.1** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- 2.2** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 2.3** dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- 2.4** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- 3.1 l'esercente, almeno quindici (15) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- 3.2 il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in novanta (90) giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3.3 l'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

4. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- 4.1 dalla data di messa a regime decorre il termine di venti (20) giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- Il ciclo di campionamento deve:
- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
 - essere presentato, entro trenta (30) giorni dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
 - essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
 - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
- 4.2 le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i referti analitici devono essere inviati all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- 4.3 i bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre) ed inviati alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- 4.4 i referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- 4.5 la presentazione degli esiti degli autocontrolli relativi alla messa a regime e alle verifiche annuali ed eventualmente del piano gestione solventi, deve essere effettuata, a partire dall'anno 2023 (scadenza inserimento 31.03.2024), attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto con d.g.r. 18.11.2019 n. 2481, e disciplinato dalla d.g.r. 21.12.2021 n. 5773; fino a tale data il Gestore può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso l'Azienda;
- 4.6 l'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 4.7 qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

- 4.8 l'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- 4.9 qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

5. METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

Si ricorda in ogni caso che:

- 5.1 l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 5.2 i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 5.3 i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 5.4 i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

6. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

SETTORE AMBIENTE

ALLEGATO
RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

- legge 13.07.1966, n. 615;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322;
- delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977;
- Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- legge 28 dicembre 1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";
- delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977;
- Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997: "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22", come modificato ed integrato con d.m. 5 aprile 2008, n. 186;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- legge 15 dicembre 2004, n. 308: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
 - la Parte Quinta: "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132 (cd

"Legge Sicurezza");

- decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il quale è stato abrogato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6);
- legge 4 ottobre 2019, n. 117: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2018";
- legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", che con l'art. 14-bis "Cessazione della qualifica di rifiuto", ha modificato ed integrato l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- decreto ministeriale n. 188 del 22.09.2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- decreto legge 31.05.2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE TECNICA AMBIENTALE SETTORIALE

- d.g.r. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- d.d.g. n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- l.r. 10.08.2001, n. 13: "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;
- d.g.r. n. 6906 del 16.11.2001: "Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese";
- d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002: "«Legge quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10.08.2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»";
- d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- d.g.r. n. 9776 del 12.07.2002: "Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13» «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale»";
- deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti", successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
- l.r. 26/03, art. 16, comma 1, lett. b), come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;

- d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- d.g.r. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
- r.r. n. 4 del 24.03.2006: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- d.g.r. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 3";
- d.g.r. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003";
- Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006, di prot. T1.2006.0017926, avente per oggetto "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 r.r. n. 4/2006";
- d.d.g. n. 8056 del 18.07.2007: "Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4";
- circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente 25 gennaio 2007, n. 5 "Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269, pubblicata sul B.U.R.L. del 5.02.2007, n. 6 - Serie Ordinaria;
- d.g.r. n. 7366 del 28.05.2008: "Individuazione delle opere e delle modalità di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di V.I.A. (art. 3, comma 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002";
- deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 9201 del 30 marzo 2009: "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico del richiedente da corrispondere alle Province lombarde - revoca della d.g.r. n. 21204/2005";
- d.g.r. n. 10222 del 28.09.2009: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi. Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici";
- dd.g.r. n. 10619 del 25.11.2009 e n. 2513 del 16.11.2011, relative all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08);
- d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
- deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 3552 del 30 maggio 2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943;
- d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 - Cap. 14: "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", come modificato ed integrato dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018 - Titolo IV;
- r.r. 23.11.2017, n. 7: "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58-bis della l.r. 12/2005";
- d.g.r. n. 239 del 18.06.2018: "Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38-bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po";

- circolare Minambiente 21.01.2019, di prot. n. 1121: "Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- nota del 13 febbraio 2019, prot. n. 2730, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "Disposizioni attuative dell'articolo 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti";
- d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019: "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale", come modificata dalla d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020;
- delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006";
- d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020: "Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell'applicativo «AUA POINT» e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA);
- d.g.r. n. 4174 del 30.12.2020: "Approvazione della modulistica a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali."